

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 9209 /50.2019.11 del 19 APR 2019 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Istituto Autonomo Case popolari di Acireale – Indennità di risultato del Direttore Generale e Dirigente ad *interim* – Quesito.

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e
dei Trasporti
Servizio 3 – Vigilanza Enti
Palermo
(rif. Prot. 20991 dell'11.04.2019)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo un'articolata fattispecie afferente la possibilità che il Dirigente Generale di un IACP, che ricopra anche la dirigenza ad interim dell'Area amministrativa dello stesso ente, possa beneficiare dell'indennità di risultato per l'incarico aggiuntivo.

In uno alla copiosa documentazione allegata alla richiesta di parere, viene espresso l'avviso, argomentato sulla base di un apposito parere reso dall'ARAN sul caso specifico e di una sentenza della Corte dei Conti pronunciata su fattispecie analoga, secondo cui il principio di omnicomprensività della retribuzione previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.lgs. n. 165 del 2001, precluderebbe la possibilità di remunerazioni aggiuntive.

2. In ordine alla consultazione richiesta si ritiene di poter condividere integralmente l'avviso di codesto Dipartimento, con particolare riferimento a quanto riferito dall'ARAN con nota prot. 5446 del 29 marzo 2018, dai cui contenuti questo Ufficio non ritiene di doversi discostare.

Più segnatamente, può ancora puntualizzarsi, così come osservato dalla Corte dei Conti con sentenza n.212/2018, che un posto di qualifica dirigenziale di tipo verticale, ovvero nell'ambito di un'amministrazione nella quale operano dirigenti sottordinati, non consente di attribuire al dirigente apicale un differenziale retributivo scaturente dalla retribuzione di risultato di cui erano titolari altri dirigenti posti in posizione di subordine.

In tal senso la pronuncia della Corte dei Conti richiama la giurisprudenza della Cassazione (n. 27888/2009; n. 29817/2008) che, sottolineando la mutazione del concetto di dirigenza, la pone oggi non più come *status*, ma come funzione.

Ciò implica che *“la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente (...) a svolgerle per effetto di un incarico dirigenziale (...)”*.

Sotto il profilo retributivo ciò implica che il principio di omnicomprensività sancito dall'art 24 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'Ufficio ricoperto in seno all'Amministrazione, vieppiù, come osservato dall'ARAN nel parere prot. 5446 del 29.3.2018, ove la competenza della struttura più ampia e le responsabilità ad esse connesse, ricomprendono, ordinariamente quelle delle strutture sottordinate.

Ciò comporta che il dirigente titolare della prima, assume la responsabilità delle seconde, in caso di vacanza delle stesse, a prescindere da ogni formale conferimento e senza che ciò comporti il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



L'AVVOCATO GENERALE

Gianluigi M. Amico

